



LE REGOLE PER LAVORARE IN SVIZZERA
alla luce dell'accordo bilaterale sulla libera
circolazione delle persone¹

a cura di:

Camera di Commercio di Como-Lecco e Lario Sviluppo Impresa



CAMERA DI COMMERCIO
COMO-LECCO
insieme per lo sviluppo



LARIO SVILUPPO IMPRESA
AZIENDA SPECIALE
CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO

in collaborazione con:

Confartigianato Imprese Como, Ance Como, CNA Como Lecco Brianza,
Confindustria Como

- **INFORMAZIONI GENERALI**
- **LA NOTIFICA**
- **ULTERIORI ADEMPIMENTI**
- **CHE COSA NON CAMBIA**
- **ASPETTI FISCALI E IVA**
- **DOMANDE FREQUENTI**
- **INDIRIZZI UTILI**
- **LINKS**



INFORMAZIONI GENERALI

L'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) e i suoi Protocolli facilitano ai cittadini dell'Unione europea (UE) le condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera. Il diritto alla libera circolazione delle persone è completato mediante disposizioni sul riconoscimento reciproco dei diplomi, sull'acquisto di immobili e sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le medesime regole sono applicabili agli Stati dell'AELS.

Nel presente vademecum saranno trattate solo le problematiche relative a coloro che esercitano un'attività lucrativa, in particolare ai **prestatori di servizi:**

indipendenti;
lavoratori distaccati.

- **Chi sono i lavoratori indipendenti?**

Lo statuto degli indipendenti viene determinato da una serie di criteri.

Sono considerati prestatori di servizio indipendenti imprese o persone singole con sede o domicilio in uno degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, che nel quadro di un'attività lucrativa indipendente (cioè priva di un rapporto di subordinazione) forniscono una prestazione di servizio transfrontaliera in Svizzera.

In particolare la definizione di attività lucrativa indipendente è retta dal diritto svizzero. Sono considerati lavoratori indipendenti le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che lavorano a nome proprio e a spese proprie, che sono in una posizione indipendente e si assumono il rischio economico della loro attività.

I prestatori di servizi soggetti all'obbligo di notifica e che dichiarano di esercitare un'attività lucrativa indipendente devono, su richiesta, dimostrarlo. In particolare, in occasione di un controllo sul posto, devono presentare i seguenti documenti:

- una copia stampata della conferma della **notifica** o una copia dell'autorizzazione rilasciata, se l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera sottostà alla procedura di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;
- il **modulo A1** rilasciato dall'INPS;



- una copia del **contratto concluso** con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o del committente per il mandato o il contratto di appalto da eseguire in Svizzera. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.
- **Chi sono i lavoratori dipendenti distaccati?**

I lavoratori dipendenti sono considerati distaccati allorché il datore di lavoro con sede all'estero li invia in Svizzera affinché essi, per un periodo limitato, forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione.

LA NOTIFICA

A decorrere dal 1° giugno 2004, la fornitura di una prestazione di servizi della durata massima di **3 MESI (90 GIORNI)** per anno civile non sottostà più all'obbligo del permesso.

E' sufficiente effettuare una **NOTIFICA**:

con registrazione **on-line**

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

- **Come avviene la notifica?**

Notifica on line / procedura ordinaria La procedura di notifica in linea è considerata ordinaria. Dopo il primo annuncio nel sistema, tale procedura consente una notifica e un trattamento dei dati secondo una modalità semplice e efficace. La notifica è gratuita.

Notifica convenzionale (per scritto) In via eccezionale, la notifica può avvenire in procedura convenzionale, per posta o telefax presso l'autorità cantonale competente per il luogo di lavoro o d'impiego. Non è ammessa la notifica per posta elettronica. Si raccomanda di effettuare la notifica per via convenzionale unicamente qualora motivi tecnici rendano impossibile la notifica on line. Il modulo che fa al caso, compilato in maniera esatta e completa, va inoltrato per posta o per telefax presso l'autorità cantonale competente per il luogo di lavoro o d'impiego.



L'autorità preposta al mercato del lavoro verifica la notifica. Dietro richiesta esplicita del datore di lavoro, essa emana una conferma della notifica sottostante a tasso (25 franchi per notifica).

Solo per le prestazioni effettuate in Canton Ticino la notifica va effettuata al seguente ufficio:

Ufficio per la Sorveglianza del Mercato del Lavoro

Viale Stefano Franscini 17

6501 Bellinzona

Tel.: 0041 (0)91 814 3791

Fax: 0041 (0)91 814 4786

Mail: dfc-usml@ti.ch

sito internet: www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Cittadini di Stati membri UE/AELS
--

Notifica effettuata fin dal primo giorno di attività

I prestatori di servizio indipendenti o distaccati attivi nei settori:

- edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia
- ristorazione
- lavori di pulizia in aziende ed economie domestiche
- servizi di sorveglianza e di sicurezza
- commercio ambulante
- settore a luci rosse (industria del sesso)
- paesaggismo (giardinaggio)

sono tenuti a notificarsi sin dal primo giorno di attività lucrativa in Svizzera, indipendentemente dalla durata del loro lavoro in Svizzera (quindi anche se effettuano un solo giorno di lavoro nell'arco dell'anno).



Notifica effettuata oltre l'ottavo giorno di attività

Per tutti gli altri settori la notifica va effettuata se l'attività lucrativa viene esercitata **per oltre 8 GIORNI per anno civile** indipendentemente dal fatto che l'attività sia svolta ininterrottamente o a giornate.

La notifica DEVE SEMPRE avvenire prima dell'inizio dell'attività:

8 giorni - domeniche e festività incluse - prima del previsto inizio dei lavori.

Lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato terzo

I lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato terzo possono essere distaccati se sono stati ammessi a titolo permanente sul mercato regolare del lavoro di uno Stato dell'UE o dell'AELS (ossia essere in possesso di una carta di soggiorno permanente o di una carta di soggiorno da almeno 12 mesi).

Queste persone non sottostanno all'obbligo del visto.

Come effettuare modifiche sull'avvenuta notifica

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) hanno emanato all'indirizzo delle autorità cantonali competenti delle nuove istruzioni in materia di procedura di notifica per prestazioni di servizio della durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile, concernenti la modifica di un'avvenuta notifica.

I cambiamenti che intervengono a notifica avvenuta vanno comunicati all'autorità cantonale competente (per il Cantone Ticino, all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro: dfе-usml@ti.ch), prima dell'inizio dell'impiego.

Se la notifica è stata effettuata on line (procedura normale), il cambiamento sarà comunicato **per e-mail** con esplicito riferimento alla notifica già effettuata.

Non si deve eseguire una nuova notifica on-line nei seguenti casi:

- **posticipo** della data di inizio dell'impiego
- **differente durata dell'impiego** (riduzione o prolungamento dell'impiego)
- interruzione dei lavori



È necessario effettuare una **nuova notifica on-line** per apportare modifiche nei seguenti casi:

- notifica di **altri collaboratori** (es: in caso di malattia)
- notifica di **collaboratori supplementari**
- **ripresa** dei lavori dopo un'interruzione, **seguito dei lavori** (lavori di manutenzione o adempimento di richieste di garanzia) per uno stesso progetto.

La nuova notifica deve essere effettuata **prima dell'inizio dell'impiego** e deve contenere esplicito rimando alla notifica già effettuata. **Una nuova notifica nei casi summenzionati non comporta un nuovo termine di otto giorni di cui all'articolo 6 capoverso 3 della Legge sui lavoratori distaccati**; per il calcolo del termine di riferimento resta valida la data della prima notifica.

In caso di seguito di lavori o di lavori di manutenzione eseguiti tramite la stessa impresa che distacca lavoratori dopo un impiego già prestato, la ripresa dei lavori deve avvenire **comunque nell'arco dei tre mesi a partire dalla conclusione dei primi lavori per lo stesso progetto**.

Per le **interruzioni di lavori** si applicano le stesse condizioni. Se il lavoro dovesse riprendere allo scadere dei tre mesi o in caso di lavori annunciati per un nuovo progetto, la notifica deve essere effettuata nel rispetto del termine di otto giorni.

Una notifica che ha per oggetto una **modifica ulteriore del luogo di impiego** comporta un **nuovo decorrere del termine di otto giorni**.

Se la notifica è stata effettuata per iscritto (per posta o fax), la modifica va comunicata per fax o e-mail, nel rispetto dei criteri summenzionati.

Le modifiche alle notifiche che comportano **accrediti per giornate non lavorate** (conteggio dei 90 giorni di attività lavorativa) devono essere **comunicate al più tardi entro le ore 12.00**, affinché la giornata lavorativa in corso possa essere tenuta in conto per il calcolo dell'accredito. È fatta eccezione invece, a causa della difficoltà di prova, per gli **accrediti retroattivi** per giornate non lavorate in caso di riduzione dell'impiego.



ULTERIORI ADEMPIMENTI

Obblighi nei confronti dei lavoratori

I datori di lavoro con sede nell'Unione Europea che distaccano i propri dipendenti in Svizzera, nell'ambito di una prestazione di servizio, devono garantire condizioni lavorative e salariali minime previste per i lavoratori svizzeri.

Il sito www.distacco.ch costituisce un aiuto prezioso per i datori di lavoro stranieri che svolgono una prestazione lavorativa in Svizzera. Sul sito si trova risposta alla maggior parte delle domande sul tema: le imprese apprendono ad esempio come si svolge la procedura di notifica oppure quali sono i salari minimi obbligatori da rispettare, usuali nei rami e nei Cantoni considerati.

Termini di pagamento dello stipendio: per principio il salario deve essere pagato al lavoratore alla **fine di ogni mese**, se mediante contratto normale o contratto collettivo non è stabilito diversamente (art. 323 cpv. 1 CO).

Cauzione

Per tutte le imprese cantonali, extracantonali ed estere e che sono attive nei seguenti settori sussiste l'obbligo di depositare una cauzione.

L'obbligo di cauzione vige per tutte le aziende/per tutti i datori di lavoro nazionali e stranieri che occupano personale e che eseguono lavori in Svizzera nei settori professionali di cui al seguente LINK:

www.zkvs.ch/it

La cauzione non potrà servire quale garanzia per il pagamento di multe emesse dall'autorità cantonale.

Il deposito della cauzione può essere effettuato anche in euro al cambio del giorno fissato dalla Banca Cantonale del Canton Ticino.

L'importo della cauzione sarà stabilito previa presentazione del contratto d'appalto controfirmato dal committente.



La cauzione può essere depositata in contanti, costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca (con sede in Svizzera), costituita tramite garanzia assicurativa. La titolarità della cauzione è dell'azienda.

La cauzione viene utilizzata ai fini della copertura delle pene convenzionali e dei costi di controllo e di elaborazione; ai fini del pagamento del contributo al Fondo paritetico.

**Settore edile:
Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di
operatore specialista nel settore principale della costruzione LEPICOSC**

La legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC), disciplina l'esecuzione dei lavori edili sul territorio del Cantone Ticino.

La Commissione di Vigilanza LEPICOSC è l'organo predisposto alla sorveglianza per il rispetto della legge.

Sono tenute ad iscriversi all'albo:

le imprese di costruzione che intendono eseguire lavori edili i cui costi preventivabili sono superiori ai fr. 30'000;

gli operatori specialisti che intendono eseguire lavori nei settori:

della posa d'acciaio d'armatura (ferraioli);

dell'esecuzione di cassetture;

dell'esecuzione di murature in cotto e pietra;

dell'esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini);

per opere del valore superiore ai fr. 10'000.-

L'iscrizione è immediatamente obbligatoria per l'esecuzione di tutti i lavori sopra menzionati ed è subordinata all'esistenza di determinati requisiti professionali e personali (art. 5 e art. 5a LEPICOSC).



Le domande di iscrizione devono essere presentate alla Commissione di vigilanza della LEPICOS tramite gli appositi formulari.

Il testo della legge, i moduli per l'iscrizione e l'elenco delle imprese iscritte all'albo è disponibile sul sito internet www.ti.ch/albo

Per ulteriori informazioni:

Commissione di vigilanza della LEPICOS

Viale Portone 4 6500 Bellinzona CH

Tel 0041 91 825 42 49

www.ti.ch/albo

SUBAPPALTO - definizione

I subappaltatori forniscono, in virtù di un contratto, una prestazione o una parte di prestazione, dovuta dall'impresa principale al partner contrattuale, per conto di un'altra impresa. In pratica, si ricorre spesso ai subappaltatori per lavori come ad esempio il montaggio o quando l'appaltatore è sovraccarico.

L'indipendenza o meno del subappaltatore va stabilita mediante l'analisi del rapporto contrattuale con l'impresa che gli ha assegnato il mandato. A essere determinante è quindi il rapporto tra il subappaltatore e l'altro partner contrattuale diretto, anche in caso di catene di subappaltatori.

Esempio: se un produttore di giardini di inverno non effettua direttamente il montaggio ma lo affida ad un subappaltatore, che concorda direttamente le scadenze con il cliente, lavora con utensili propri, organizza liberamente i suoi orari di lavoro e risponde di eventuali danni o vizi nei confronti del committente, di norma si tratta di un vero subappaltatore indipendente.

Se invece il rapporto contrattuale tra il subappaltatore e l'altro partner contrattuale diretto è contraddistinto dal fatto che quest'ultimo retribuisce il lavoro del subappaltatore in base al n. di ore prestate, che il subappaltatore non ha presentato nessuna offerta, che il partner contrattuale mette a disposizione utensili e materiale per svolgere il lavoro e finanzia il trasporto, di norma si tratta di un falso subappaltatore.



MODELLO A1

Inoltre si ricorda che è necessario compilare il **modello A1 Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato** che va consegnato all'Inps di competenza in 4 copie.

L'istituto timbra i modelli e ne rilascia due copie al richiedente che dovrà averlo con sé all'entrata in Svizzera.

PER LE AZIENDE COMASCHE:

I modelli relativi ad aziende con dipendenti e le posizioni autonome dei titolari delle aziende dovranno essere inviati alla struttura di Como.

Le richieste riguardanti i lavoratori autonomi – in funzione del bacino territoriale – i modelli dovranno essere inviati alle strutture di Como, Erba, Cantù e Menaggio.

In particolare, al fine di velocizzare la gestione dei modelli A1 e razionalizzare gli accessi delle aziende e dei lavoratori autonomi nelle diverse strutture INPS é possibile inviare le richieste, corredate dal documento di identità personale del titolare dell'azienda o del lavoratore autonomo, ai seguenti numeri di fax-server:

COMO 031 4494 547

CANTU' 031 4494 567

ERBA 031 4494 572

MENAGGIO 031 4494 538

I modelli A1 in originale saranno disponibili per il ritiro presso la struttura di riferimento, indicativamente entro 10 giorni dalla richiesta.



ORARIO DI LAVORO

Le autorità svizzere richiedono di dimostrare come vengono suddivise le ore giornaliere di lavoro sul territorio elvetico.

Pertanto è necessario compilare quotidianamente il seguente registro:

Registro giornaliero ore presenza sul cantiere

Nome dipendente	data	Nome cantiere
Arrivo in dogana	ore	
Arrivo in cantiere	ore	
Sospensione lavoro pausa pranzo	ore	
Ripresa lavoro dopo pranzo	ore	
Termine lavoro in cantiere	ore	
Arrivo in dogana	ore	
Firma dipendente		

CHE COSA NON CAMBIA

Anche se con gli accordi bilaterali viene introdotta la libera circolazione delle persone, la Svizzera continua a non essere membro dell'Unione Europea pertanto:

- alla dogana continueranno ad essere effettuati controlli sulle persone e sulle merci;
- strumenti ed attrezzature per l'esercizio delle prestazioni dovranno essere accompagnati dal CARNET ATA, rilasciato dalla Camera di Commercio in cui ha sede l'impresa;
- sulle merci che vengono trasportate dall'UE in Svizzera e viceversa continuerà ad essere applicata l'IVA;
- l'euro non sarà la moneta ufficiale svizzera.



ASPETTI FISCALI²

In Svizzera vige l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) come imposta generale sul consumo. Essa è riscossa ad ogni fase di produzione e distribuzione nonché sull'importazione di beni, sulle prestazioni di servizi effettuate in Svizzera e sulle prestazioni di servizi rese da imprese con sede all'estero.

E' assoggettato all'imposta chiunque svolga attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate (anche senza fine di lucro), nella misura in cui la fornitura di beni e/o prestazioni di servizi effettuate in tutto il mondo (Italia+ Svizzera+ resto del mondo) superi complessivamente 100.000 franchi annui.

In particolare tutte le imprese, anche estere come quelle italiane, che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero e realizzano sul territorio svizzero e all'estero (principio worldwide) un volume d'affari di almeno 100.000 CHF generato da prestazioni che non sono escluse dall'imposta, saranno obbligate a registrarsi come contribuenti e versare IVA in Svizzera.

I soggetti non residenti che effettuano esclusivamente prestazioni di servizi soggette all'imposta sull'acquisto (c.d. "reverse charge") in Svizzera, sono esonerati dall'obbligo di registrazione indipendentemente dal volume d'affari ottenuto.

Sono inoltre soggetti ad IVA tutte le importazioni di beni così come le prestazioni di servizi resi da soggetti esteri (italiani per esempio) nei confronti di soggetti committenti svizzeri qualora l'importo superi i 10.000 franchi per anno.

In Svizzera l'Imposta sul Valore Aggiunto - IVA è rappresentata da:

- **Imposta sulle prestazioni** che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero);
- **Imposta sull'acquisto** di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (il cosiddetto «reverse charge»);
- **Imposta sull'importazione** di beni corrisposta all'atto dell'importazione definitiva.

Per prestazione si intende la concessione a terzi di un valore economico destinato al consumo..... sono prestazioni anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un'autorità..... ed in particolare le forniture (di beni) e le prestazioni di servizi. I **CONTRATTI DI APPALTO** sono considerati FORNITURE su territorio svizzero.

² Aggiornato a marzo 2020



Se un fornitore estero introduce o fa introdurre da un terzo un bene in territorio svizzero e utilizza il bene importato per eseguire lavori per conto di terzi, in linea di massima l'importazione si fonda su un contratto d'appalto. Con tale contratto il fornitore si impegna a eseguire un'opera. La promessa di ottenere un determinato risultato nel suo insieme contraddistingue pertanto il contratto d'appalto. Dal punto di vista fiscale, le prestazioni fornite in base a siffatti contratti sono considerate forniture in virtù di un contratto d'appalto. L'opera da consegnare in virtù di un contratto d'appalto è considerata fornita solo al momento della consegna all'acquirente, ovvero al termine dei lavori. La fornitura avviene pertanto dopo il montaggio o l'installazione ed eventualmente la messa in esercizio. Le norme si applicano anche quando, in assenza di una fornitura in virtù di un contratto d'appalto, il fornitore estero consegna il bene importato all'acquirente solo dopo la lavorazione sul territorio svizzero.

Esempi:

- consegna, dopo il montaggio, di macchine o macchinari importati;
- consegna, dopo l'installazione, di programmi per computer importati;
- consegna, dopo il montaggio, di case prefabbricate importate;
- consegna, dopo il montaggio, di cucine, finestre o ringhiere importate;
- consegna, dopo il montaggio, di porte importate;
- consegna, dopo il montaggio, di pavimenti importati;
- consegna, dopo il montaggio, di impianti di aerazione e ventilazione importati;
- consegna, dopo l'esecuzione di lavori edili e di canalizzazione, di beni importati;
- consegna di beni importati, che un imprenditore estero ha montato sul territorio svizzero in occasione di lavori di riparazione o manutenzione di apparecchi o edifici.

Dal 1° Gennaio 2019 si devono registrare come contribuenti IVA chiunque fornisca dall'estero in territorio svizzero beni di modico valore, la cui importazione è esente IVA (IVA sull'importazione risulta inferiore a 5 CHF), per almeno 100.000 CHF. Nell'ambito delle vendite per corrispondenza la revisione parziale della Legge IVA intende parificare le imprese estere con quelle con sede in territorio svizzero. Attualmente le forniture di beni effettuate da venditori per corrispondenza verso il territorio svizzero soggiacciono di principio all'imposta sull'importazione. L'Amministrazione federale delle dogane rinuncia alla riscossione dell'imposta sull'importazione su forniture di beni il cui ammontare d'imposta non supera 5 franchi (denominati in seguito forniture di beni in piccole quantità). L'ammontare d'imposta di 5 franchi corrisponde al valore merce (comprese le spese di spedizione) di 62.50 franchi per beni imponibili all'aliquota normale e a 200 franchi per beni imponibili all'aliquota ridotta del 2,5% (p. es. libri, riviste o generi alimentari).

Le imprese estere (italiane) devono o possono (a secondo del volume d'affari o per opzione- vedi sopra) diventare soggetti d'imposta (IVA) in Svizzera, mediante la nomina di un rappresentante fiscale svizzero, nella misura in cui effettuano operazioni imponibili sul territorio svizzero.



Il rappresentante fiscale in Svizzera può essere una persona fisica o giuridica con domicilio o sede sociale in Svizzera appositamente nominato mediante procura scritta e mediante deposito di idonea garanzia bancaria o deposito di importo pari al 3% ad almeno 2.000 franchi.

Il rappresentante fiscale effettua la liquidazione IVA normalmente su base trimestrale in base ai documenti contabili/fatture. I versamenti devono essere effettuati entro 60 giorni dalla scadenza del rispettivo trimestre. A partire dal 61° giorno si applica gli interessi di mora. L'AFC rimborsa un'eventuale credito IVA entro 60 giorni dopo la presentazione della dichiarazione trimestrale. A partire dal 61° giorno viene accreditato un interesse attivo. Nel conteggio IVA vengono dichiarati i fatturati realizzati in Svizzera. Il contribuente ha inoltre il diritto di far valere l'IVA o l'imposta all'importazione svizzera versata nel quadro della sua attività commerciale. Il rappresentante fiscale non assume l'obbligo del debito fiscale.

Dal 1 gennaio 2018 l'aliquota ordinaria d'imposta è pari al 7,7 %, quella ridotta (alimenti, altri prodotti agricoli, medicinali ed editoria) pari al 2,5% mentre quella speciale (settore alberghiero) è pari al 3,7%. Le imprese estere (italiane) che sostengono "spese aziendali" in Svizzera assoggettate ad IVA possono chiedere il rimborso dell'IVA pagata. L'importo IVA rimborsabile deve tuttavia essere superiore a 500 franchi per anno. Inoltre l'impresa estera non deve aver effettuate operazioni attive sul territorio svizzero (non deve aver fornito beni o prestato servizi sul territorio svizzero – vedi sopra). Il rimborso deve essere richiesto all'Amministrazione Federale delle Contribuzioni entro il 30 giugno dell'anno seguente a quello di riferimento.

DOMANDE FREQUENTI

Fornisco servizi in Svizzera per un massimo di 90 giorni lavorativi all'anno. Mi serve un permesso di dimora?

I prestatori di servizio possono soggiornare in Svizzera senza permesso durante tre mesi per anno civile. Essi sottostanno tuttavia a un obbligo di notifica preliminare.

I prestatori di servizio che svolgono attività lucrativa in Svizzera per oltre otto giorni per anno civile sottostanno all'obbligo di notifica.

Per le attività nei settori dell'edilizia e del genio civile, alberghiera e della ristorazione, del servizio di pulizia in azienda o presso privati e del servizio di sorveglianza e di sicurezza, l'obbligo di notifica vige sin dal primo giorno dell'impiego indipendentemente dalla durata dello stesso.



L'Accordo consente prestazioni fino a 90 giorni per anno civile. Per prestazioni superiori a tale periodo, le competenti autorità decidono liberamente circa il rilascio del permesso.

Queste prestazioni sottostanno all'esame delle condizioni dal profilo del mercato del lavoro (priorità degli indigeni, controllo delle condizioni salariali e lavorative) nonché ai contingenti. (fonte Segreteria di Stato della migrazione).

Un imprenditore fornisce servizi in Svizzera. Si possono inviare in Svizzera collaboratori che non sono cittadini UE?

Si, si possono inviare in Svizzera i lavoratori dipendenti di qualsiasi cittadinanza, distaccati da un'impresa con sede in uno Stato UE/AELS. Se il lavoratore dipendente distaccato è cittadino di uno Stato non membro dell'UE/AELS, ma di uno Stato terzo, il diritto sussiste solo se, prima del distacco, l'interessato è stato ammesso a titolo permanente sul mercato regolare del lavoro di uno Stato membro dell'UE/AELS (ossia essere in possesso di una carta di soggiorno permanente o di una carta di soggiorno da almeno 12 mesi). Si evita così l'invio in Svizzera di cittadini di Stati terzi assunti a questo solo scopo.

Quali servizi non saranno liberalizzati?

Non sono liberalizzati le attività inerenti ai servizi di collocamento e di prestito di personale, né i servizi finanziari. Queste prestazioni di servizi sono sottostanti all'obbligo del permesso.

Posso fornire in Svizzera servizi per più di 90 giorni?

Solo nell'ambito degli appalti pubblici, trasporti aerei e terrestri c'è la possibilità di prestare servizi fino alla fine dell'attività (quindi anche per periodo superiore ai 90 giorni).

Per tutti gli altri settori, superati i 90 giorni, è indispensabile ottenere un permesso. È necessario rivolgersi alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/arbeit.html>



I 90 giorni si intendono per anno civile?

Sì, la durata della prestazione transfrontaliera di servizi di massimo tre mesi o 90 giorni a cui dà diritto l'Accordo sulla libera circolazione, è da considerarsi per anno civile.

I Contratti normali di lavoro (CNL) svizzeri si applicano anche alle ditte estere che distaccano, su territorio ticinese, parte del proprio personale, attraverso la procedura di notifica di prestazioni di servizi?

Sì, anche alle ditte estere che distaccano i loro dipendenti su territorio ticinese, se attivi nei settori coperti da CNL, sono applicabili i salari minimi sanciti dagli stessi CNL. Dunque per ogni ora di lavoro prestata in Svizzera (compresa la durata del tragitto dogana - luogo della prestazione e viceversa), i lavoratori delle ditte estere devono essere retribuiti almeno il minimo previsto dal CNL di riferimento.

In caso di controllo da parte dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) le ditte estere possono rifiutarsi di collaborare e di produrre la documentazione richiesta?

No, secondo l'art. 7 cpv. 2-4 LDist "il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli organi competenti secondo il capoverso 1, su richiesta, tutti i documenti che provano l'osservanza delle condizioni lavorative e salariali dei lavoratori.

I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale. Se i documenti necessari non ci sono o non sono più disponibili, il datore di lavoro deve dimostrare l'osservanza delle disposizioni legali, in quanto non possa fornire la prova di non aver alcuna colpa nella perdita dei documenti giustificativi. Il datore di lavoro deve accordare in ogni momento agli organi di controllo il libero accesso al posto di lavoro e ai locali amministrativi." In caso di violazione agli obblighi appena elencati, l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist prevede che l'autorità può vietare alle imprese o alle persone interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni.

Le ditte estere che non pagano le sanzioni pecuniarie cresciute in giudicato, scaduti dunque i termini per interporre ricorso / opposizione, cosa rischiano?

In caso di mancato pagamento di una sanzione pecuniaria di carattere amministrativo, ex art. 9 cpv. 2 lett. a LDist, nei confronti dell'azienda o delle



persone interessate viene comminato un divieto di offrire i propri servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni (durata del divieto proporzionale all'entità della sanzione pecuniaria non saldata). In caso di mancato pagamento di una sanzione pecuniaria di carattere penale, ex art. 12 cpv. 1 lett. d LDist, essendo emessa nei confronti della persona fisica responsabile dell'azienda, viene emanato un Decreto di commutazione della sanzione pecuniaria in giorni d'arresto (100 CHF = 1 giorno) e il nominativo della persona residente all'estero, oggetto del Decreto, viene inserito nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).



INDIRIZZI UTILI

Ufficio per la Sorveglianza del Mercato del Lavoro

Viale Stefano Franscini 17

6501 Bellinzona

Tel.: 0041 (0)91 814 3791

Fax: 0041 (0)91 814 4786

Mail: dfc-usml@ti.ch

sito internet: www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro

6501 Bellinzona – Viale Stefano Franscini, 17

Tel. 0041 91 814 30 96 Fax. 0041 91 814 44 39

Commissione Paritetica Cantonale dell'Edilizia e del Genio Civile

6501 Bellinzona, Via Portone 4

casella postale 1220

Tel. 0041 91 821 10 60 Fax. 0041 91 825 48 45

Associazione Interprofessionale di controllo AIC

Casella Postale 1005

Viale Portone 4 – 6500 Bellinzona

Tel. 0041 91 835 45 50 Fax. 0041 91 835 45 51

Associazione installatori elettricisti ticinesi

C/o Camera di Commercio di Lugano

Corso Elvezia, 16 - Lugano

Tel. 0041 91 911 51 14

Suissetec, Ticino e Moesano - Servizio verifiche

Via S. Maria 27, 6596 Gordola

Tel. 0041 91 745 29 74 Fax 0041 91 745 42 75

verifiche@suissetec-ti.ch

www.suissetec.ch



LINKS

Confederazione Svizzera

www.admin.ch

Repubblica e Canton Ticino

www.ti.ch/accordi-bilaterali

Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Ispettorato del lavoro

www.ti.ch/ispettorato-lavoro

Sezione della popolazione

www.ti.ch/permessi

Istituto delle assicurazioni sociali

www.ti.ch/ias

Segreteria di Stato della migrazione SEM

www.sem.admin.ch

Guida sulla sicurezza sul lavoro

Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro

www.guida.cfsl.ch